



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 12507/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della IV Commissione  
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,  
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)”  
Reg. Gen. n. 530**

Ad iniziativa del consigliere Giovanni Baldi  
Depositato in data 13 giugno 2014

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **17 GIU 2014**

**IL PRESIDENTE**

*Handwritten initials or mark.*



Consiglio Regionale della Campania

*Il Presidente*

*Commissione "Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi"*

Proposta di Legge

***TITOLO: Modifica dell'art. 12-bis della Legge Regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 s.m.i." Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa".***

*Ad iniziativa del Cons. dott. Giovanni Baldi*



ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 530



Consiglio Regionale della Campania

## **Relazione Illustrativa**


La presente proposta di Legge modifica l'art. 12-bis della legge Regionale n. 19 del 28/12/2009 che in applicazione dell'intesa istituzionale raggiunta tra lo Stato e le Regioni con la conferenza Stato-Regioni del 01/04/2009, si prefiggeva lo scopo di rilanciare la economia della regione incentivando la attività edilizia attraverso la riqualificazione del tessuto edilizio e adeguandolo lo stesso alle normative di sicurezza antisismica e migliorandone altresì l'efficienza energetica.

In detto documento, essendo i territori della maggior parte dei comuni interessati alla applicazione della legge n. 19/2009 assoggettati, anche, al vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo n. 42 del /2004 e al Piano Urbanistico Territoriale di cui alla Legge Regionale n. 35/87, al fine del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche veniva data interpretazione restrittiva alla L. R. 19/2009, ritenendo possibile solo gli interventi che non si ponessero in deroga rispetto alla medesima legge regionale n..35/87, per cui, gli interventi edilizi ammessi dalla legge regionale n. 19/2009, anche in deroga rispetto al P.R.G., non potevano derogare rispetto al P.U.T. di cui alla L.R. n.35/87, e quindi per ogni intervento andava verificata, di volta in volta, la conformità rispetto alle previsioni del P.U.T. In tal modo, quindi, si riteneva che l'art. 12-bis della L.R. n. 19/2009, che conferiva specialità e prevalenza rispetto a tutte le leggi regionali antecedenti, in realtà non poteva operare nei confronti della L.R. 35/87.

L'atto di indirizzo consentiva l'applicazione della Legge Regionale n. 19/2009 e la esplicazione dei conseguenti effetti derogativi, solo la dove gli interventi di recupero da realizzare non si ponessero in contratto con le previsioni del P.U.T. Recente giurisprudenza del T.A.R. Campania – Sezione VII n. 4617/2013 – ha sostanzialmente confermato che il contenuto dell'Art. 12-bis della citata legge regionale n. 19/2009, non può interpretarsi nel senso che essa sia prevalente anche rispetto alla Legge Regionale n. 35/87, e quindi non sono consentiti interventi in deroga alla normativa paesaggistica di cui alla citata legge.

La stessa giurisprudenza ha altresì chiarito che gli interventi di cui alla legge regionale n.19/2009 sono consentibili nelle zone la dove la L.R. 35/87 già consente la nuova edificazione o la ristrutturazione con ampliamento.

Tale stato degli atti ha di fatto determinato il completo blocco delle attività amministrative dei Comuni innanzi alla oggettiva difficoltà di affrontare un





*Consiglio Regionale della Campania*

argomento delicato e complesso quale quello della deroga urbanistica rapportata alla materia paesaggistica.


In questo modo anche le Soprintendenze hanno assunto una posizione ostativa e prudentiale rispetto a qualsiasi tipo di intervento di recupero senza operare alcuna distinzione e discriminazione tra gli interventi possibili e quelli non consentibili.

La Regione Campania, d'altra parte, con l'approvazione della Legge Regionale 19/2009 aveva espresso una chiara volontà di voler consentire la applicazione della legge su tutto il territorio regionale tenendo esenti solo le aree su cui vigono vincoli inedificabili assoluti e non escludendo affatto i territori sottoposti a Piano Paesaggistico, e ciò lo dimostra il chiaro tenore dell'art. 12-bis e l'abrogazione dell'art.2-bis avvenuto con la Legge Regionale n. 1/2001.

Conseguenza di ciò e della differente interpretazione operata dai vari enti interessati (Soprintendenza, Comuni, T.A.R. ecc.) e che si è addivenuti ad una fase di completo stallo registrando che nessun intervento edilizio, a quasi 4 anni dalla emanazione della legge è stato realizzato, vanificando completamente gli obiettivi posti a base della stessa norma, ritenuta fondamentale per il rilascio della economia.

Alla luce di quanto premesso si è intervenuti con la presente proposta di legge che chiarisce gli interventi consentibili e quelli non consentibili nelle zone sottoposte al P.U.T. di cui alla L.R. n. 35/87.

In sintesi si tratta di chiarire non l'indiscriminata applicazione della deroga urbanistica, ma la portata della norma, che consente una sensata ed equilibrata applicazione degli interventi di recupero.





Consiglio Regionale della Campania

## **RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA**

La presente proposta di Legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio Regionale.





Consiglio Regionale della Campania

## **ART. 1 –Modifica dell’Art. 12 della L. R. 19/2009 -**

All’art.12-bis della Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

1. *La presente legge trova applicazione anche nei territori soggetti alla L.R. n. 35 del 27 giugno 1987 e restano prevalenti le definizioni degli interventi edilizi di cui all’articolo 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.*
2. *Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluta prevista dalla L. R. n. 35/87.*
3. *Nelle zone territoriali di cui all’art. 17 della L.R. 35/87, le cui prescrizioni non consentono, ai fini residenziali, la realizzazione di nuove volumetrie, ovvero l’ampliamento quelle previste, resta ferma la limitazione prevista dal comma 2.*





Consiglio Regionale della Campania

## Art. 2 Norma finanziaria

*1. La presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.*





Consiglio Regionale della Campania

### Art. 3 – Entrata in Vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Napoli, 11/06/2014*



**Il Consigliere Regionale  
Dott. Giovanni Baldi**